



ANNO III°

16 APRILE 2009
NUMERO 5

NOTIZIARIO INTERNO



Fondo bilaterale...

svolta operativa!

Gestione delle prestazioni di accompagnamento in pensione e di quelle ordinarie di riconversione professionale e di part time, ruolo decisivo delle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali e delle RSU!

IN QUESTO NUMERO

- *Fondo Bilaterale*

Sono in via di definizione gli accordi operativi per la costituzione del nuovo Fondo bilaterale presso l'INPS.

In considerazione delle aspettative che si stanno creando tra i Ferrovieri, anche per la parzialità delle informazioni che sono state rese, riteniamo opportuno dare una prima sintesi di quanto ad oggi sia possibile ipotizzare circa i contenuti dei prossimi accordi.

Precisiamo che un accordo ponte consentirà di gestire, nel more degli adempimenti necessari per istituire il Fondo in INPS, le disponibilità economiche presenti sul Fondo Bilaterale già presente in F.S. per sostenere il reddito e l'occupazione dei Ferrovieri, senza quindi fare ricorso alle prestazioni straordinarie di accompagnamento in pensione.

A distanza di dieci anni quindi dalla sua prima stesura il Fondo bilaterale, sino ad ora utilizzato per il solo aspetto delle prestazioni di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, viene ridefinito per assicurare il riequilibrio delle tensioni occupazionali sia temporanee che ovviamente strutturali.

L' accordo, una volta determinato, si applicherà alle società del Gruppo FS stipulanti il CCNL delle Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale del 16.4.2003 e quindi ai loro lavoratori dipendenti, che hanno concorso alla formazione delle disponibilità economiche oggi disponibili. Il contributo delle parti, sospeso nel 2005, verrà riattivato quando si formalizzerà la nuova struttura di questo moderno sistema di ammortizzatore sociale presso l'INPS.

I lavoratori che potranno usufruire delle prestazioni del fondo sono quelli con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle suddette Società.

Fondamentale diventerà, per la gestione di questo strumento di tutela del lavoro, il ruolo delle Segreterie Regionali del sindacato e delle R.S.U. di riferimento dell'unità produttiva interessata da tensioni produttive ed occupazionali. Infatti la determinazione o meno degli esuberi ***dovrà essere preceduta e certi-***

Agenda della settimana

DATA	ORA	EVENTO

ficata dalle fasi relazionali previste dal sistema di relazioni industriali di cui al CCNL delle Attività Ferroviarie ed al Contratto aziendale del 16.4.2003.

Solo l'attuazione ed il rispetto delle fasi procedurali definite su base nazionale consentirà l'accesso alle prestazioni del Fondo.

Le motivazioni alla base dell'apertura della procedura e che giustificano il ricorso alle prestazioni del Fondo da parte delle Società del Gruppo, sono state individuate nelle seguenti fattispecie:

- ▶ razionalizzazione e rinnovo tecnologico degli impianti;
- ▶ riduzione o trasformazione dell'attività o del lavoro finalizzati a migliorare l'efficienza produttiva e la qualità della produzione;
- ▶ cessazione di attività.

Ipotesi di stato di crisi ed apertura della trattativa sui territori!

Le Aziende che, per esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa o innovazione tecnologica che potrebbero avere ricadute occupazionali, sono interessate ad utilizzare le prestazioni del fondo, devono presentare alle Segreterie Regionali dei sindacati firmatari degli accordi ipotizzati ed alle R.S.U. **un motivato ed articolato progetto** nel quale, in relazione alle condizioni produttive, organizzative e/o tecnologiche, dovranno esplicitare gli obiettivi da perseguire, le misure da adottare e le conseguenti ricadute occupazionali, specificando puntualmente:

- ▶ i motivi tecnici, organizzativi o produttivi che sono alla base del programma di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- ▶ il numero, la collocazione aziendale e i profili/figure professionali di personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato;
- ▶ i tempi di attuazione del processo di riduzione del personale, con le conseguenti ricadute occupazionali.

Contestuale comunicazione sui termini del progetto aziendale sarà inviata anche alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. ed all'ULPMO competente per territorio.

Nei casi in cui il progetto aziendale interessi più unità produttive ricadenti in più ambiti territoriali regionali si terrà prioritariamente, sui suoi contenuti un incontro a livello nazionale con le Segreterie Nazionali delle OO.SS. nel quale verranno esaminate possibili soluzioni.

In mancanza di definizione si attiveranno le procedure territoriali.

In assenza d'intesa dopo la trattativa sul territorio, dietro comunicazione delle parti che certifichino il disaccordo sul progetto aziendale, **il Direttore dell'ULPMO** competente per territorio convocherà Aziende ed O.S. al fine di un ulteriore esame delle materie oggetto del confronto. Tale funzione sarà svolta a seconda della dimensione del progetto aziendale rispettivamente dal direttore della Direzione regionale del lavoro ovvero al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Qualora dovesse persistere una diversità di posizioni l'intesa si intenderà definita e verrà sottoscritta, sulla base delle ragioni tecniche, organizzative e produttive individuate dalla Società, per una quantità di personale eccedentario non superiore al 30% delle esigenze di riduzione di personale dichiarate nel progetto aziendale.

In tali casi l'azienda interessata **potrà utilizzare per il riequilibrio occupazionale esclusivamente gli strumenti di gestione delle eccedenze su base volontaria, senza poter avere accesso agli strumenti obbligatori di riequilibrio occupazionale previsti dal regolamento del Fondo bilaterale.**

Pertanto questa nuova intesa sul Fondo bilaterale oltre a prevedere l'uso di ammortizzatori per la tutela del lavoro, assicura un sistema relazionale che rilancerà il ruolo del Sindacato e delle RSU e **garantisce sui progetti aziendali di ristrutturazione anche il controllo del Ministero del lavoro** e delle sue diramazioni sul territorio.

Prestazioni conservative/risolutive del rapporto di lavoro!

Il fondo bilaterale disciplina quindi, dopo la fase relazionale, l'accesso a prestazioni di riequilibrio occupazionale cosiddette ordinarie/conservative, dirette a salvaguardare il rapporto di lavoro e le prestazioni straordinarie/risolutive destinate invece a dare soluzione al rapporto di lavoro.

Prestazioni ordinarie

- ▶ finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale finalizzati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
- ▶ finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro/part-time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

Dette fattispecie di prestazioni ordinarie non possono riguardare interventi superiori a diciotto mesi nell'arco di vigenza del Fondo che è fissata in 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento.

Prestazioni straordinarie

- ▶ erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito di accompagnamento in pensione, per i lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirne nel quadro dei processi di riduzione del personale ed al versamento della contribuzione correlata.

L'accesso alle prestazioni straordinarie comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del TFR.

Misura delle prestazioni finanziate dal Fondo bilaterale!

Valore delle prestazioni ordinarie:

Nei casi di accesso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, il contributo al finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, **è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.**

Nei casi invece di riduzione dell'orario di lavoro/part-time il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale importo riconosciuto dagli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente e percepiti dai lavoratori, nei casi di situazioni di ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali,

calcolato nella misura del 70% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese.

n.b. La previsione della riduzione dell'assegno liquidato dal fondo bilaterale, nei casi di concorso di altri ammortizzatore a carico dello Stato ovviamente non comporta cadute di reddito per i lavoratori, ma garantisce evidentemente economie per il bilancio del Fondo bilaterale.

Ovviamente qualora durante il periodo di permanenza nel Fondo, perché destinatari di prestazioni conservative, intervengano accordi contrattuali che incrementino le voci fisse e continuative della retribuzione, la misura dell'assegno ordinario verrà conseguentemente rideterminata con effetto dalla data di decorrenza degli incrementi stessi.

Valore della prestazione straordinaria di accompagnamento in pensione.

Nel caso in cui si accede invece alla prestazione di accompagnamento in pensione, che si puntualizza non incide sulla disponibilità economica del fondo in quanto a totale carico delle Società del Gruppo F.S. di volta in volta interessare, il Fondo erogherà ai Ferrovieri interessati un assegno straordinario di sostegno al reddito, oltre al versamento della contribuzione contributiva correlata, fino alla maturazione del diritto all'accesso all'assegno pensionistico, del valore pari:

► per i lavoratori che maturano il diritto all'assegno pensionistico di anzianità prima di quella di vecchiaia, la sommatoria dei seguenti importi:

- l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;

- l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
- ▶ per i lavoratori che maturano il diritto all'assegno pensionistico di vecchiaia prima di quella di anzianità, la sommatoria dei seguenti importi:
 - l'importo netto del trattamento pensionistico spettante, nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
 - l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Gli importi delle ritenute di legge di cui sopra verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, per il tramite del Fondo.

Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata.

Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori, nell'ambito del periodo di durata del Fondo, su richiesta del datore di lavoro.

Norma di salvaguardia in presenza di modifiche legislative al sistema previdenziale

Qualora intervenissero modifiche legislative per l'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti definiranno le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo.

Per l'individuazione dei lavoratori da avviare alle prestazioni ordinarie e straordinarie in via prioritaria vale il criterio della volontarietà e si tiene conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia.

Gestione delle eccedenze su base volontaria!

Nei casi in cui alla fine della procedura di relazioni industriali con le O.S. e le RSU si definisca con le Aziende del Gruppo F.S. un accordo per gestire le eccedenze di personale, verranno adottati in via prioritaria programmi di gestione e riconversione delle risorse umane, attraverso i seguenti strumenti, da attivare su base volontaria con i criteri e le misure delle prestazioni ordinarie/straordinarie del Fondo:

- ▶ utilizzo di tipologie contrattuali che consentano una gestione flessibile del rapporto di lavoro, nell'ambito degli istituti previsti dal CCNL;

- ▶ processi di mobilità professionale e/o geografica anche attraverso la riqualificazione professionale, entro i limiti specificati dagli accordi;
- ▶ accesso alle prestazioni straordinarie del personale che nell'arco dei 48 mesi e comunque non oltre il compimento del 65° anno di età, raggiunge i requisiti previsti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi),

Gestione delle eccedenze rimanenti dopo la fase volontaria!

Nei casi in cui le azioni per l'accesso su base volontaria alle prestazioni del Fondo non consentano di superare le problematiche occupazionali definite nell'accordo sindacale territoriale, per le ulteriori situazioni di eccedenza si adotteranno gli strumenti che seguono, secondo la successione di priorità indicata:

- ▶ riconversione/riqualificazione professionale, anche interaziendale, **con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie**, utilizzando le prestazioni ordinarie;

▶ risoluzione del rapporto di lavoro del personale che risulti in possesso dei requisiti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria, tenendo conto del criterio della maggiore anzianità contributiva posseduta. A parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia;

- ▶ **collocazione nella prestazione straordinaria di accompagnamento in pensione.** L'ordine di priorità sarà determinato dalla maggiore prossimità al raggiungimento del primo tra i requisiti previsti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi) retrocedendo sino ad individuare i lavoratori che raggiungano tali requisiti permanendo nel Fondo fino alla durata massima prevista di 48 mesi;

- ▶ riduzioni di orario/part-time utilizzando le prestazioni ordinarie con i criteri di priorità di cui al punto 6 dell'art.40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.

Norma di salvaguardia per i lavoratori destinatari di prestazioni del Fondo in assenza di accordo!

Ai lavoratori dichiarati in esubero in forma percentuale rispetto ai progetti aziendali nei casi di mancato accordo, si applicheranno le disposizioni di legge in vigore relative al diritto di precedenza dei medesimi nel caso l'azienda, nell'ambito

territoriale di operatività dell'accordo sindacale sulla riduzione di personale, decida nuove assunzioni nelle stesse figure professionali e nelle medesime mansioni dei lavoratori dichiarati in esubero.

Criteri di scelta convenzionali degli esuberanti, nell'ambito delle singole fattispecie di priorità!

Esperita la procedura di cui ai precedenti punti e raggiunto l'accordo, **nell'intento comune di ridurre e attenuare le conseguenze sul piano sociale derivanti dall'attuazione del citato processo di riorganizzazione e ristrutturazione**, O.S. e Società F.S. convengono che l'individuazione dei lavoratori in esubero, destinatari delle prestazioni di Fondo, avvenga con i seguenti criteri di priorità:

- ▶ lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo e che al tempo della sottoscrizione dell'accordo medesimo hanno raggiunto i requisiti per poter fruire dei trattamenti pensionistici obbligatori;
- ▶ lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo che, nell'arco di 48 mesi dalla data di accesso al Fondo e comunque non oltre il compimento del 65° anno di età, raggiungono i requisiti previsti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi);
- ▶ lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di riconversione professionale che saranno individuati con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie;
- ▶ lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di part time che saranno individuati con i criteri di priorità di cui al punto 6 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.



Amministrazione del Fondo

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore, composto da dodici esperti designati pariteticamente dalle Società e da ciascuna delle O.S. stipulanti

l'accordo, nominati con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e da due rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso, a rotazione tra i propri componenti di parte aziendale e di parte sindacale.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS ed il direttore generale dell'Istituto con voto consultivo.

Compiti del comitato amministratore del Fondo

- ▶ predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione,
- ▶ deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari,
- ▶ deliberare eventuali revoche e/o sospensioni delle prestazioni;
- ▶ vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- ▶ deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, le misure dei contributi e sulle loro eventuali sospensioni;
- ▶ decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni
- ▶ formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti;

FAST-FERROVIE

Via prenestina 170 00177 ROMA

Tel.: 06 89535974
Tel 06 89535975
Fax: 06 89535976
E-mail: sn@fastferrovie.it

Siamo su internet
www.fastferrovie.it

Comitato di Redazione:
Direttore **Pietro Serbassi.**
Responsabile **Antonio Scalise.**

Redazione **Chiara Bandieri,**
Massimiliano Pantanella.

Responsabile Grafico **Luca Vitali**

Come si può quindi verificare le prestazioni del Fondo bilaterale assicurano un grado di copertura e di tutela per i Ferrovieri interessati da stato di crisi, sia temporanei che strutturali, delle loro Società di appartenenza, **certamente più avanzato di quello garantito oggi dai normali ammortizzatori destinati al privato impiego.**

Il ruolo decisivo inoltre assegnato alle strutture territoriali del Sindacato ed alle R.S.U. per la determinazione degli esuberanti e per la gestione delle prestazioni del Fondo, siano esse conservative che risolutive di rapporto di lavoro, diventa una condizione di garanzia di democrazia ulteriore assicurata ai lavoratori che, possono così partecipare direttamente, supportando i loro rappresentanti, nella valutazione dei progetti di ristrutturazione aziendale per far sì che siano volti anche allo sviluppo.